



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 04

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E DELLA NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

Consiglio comunale

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati nei termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PRESENTI:		ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco		
Aliprandi Giantomaso			
Ambrosini Giovanni			
Armani Mauro			
Baldracchi Nadia			
Bugna Alberto			
Bugna Virginio			
Buseti Pierangelo			
Colotti Ezio			
Gregori Andrea			
Nicolini Severino			
		Panelatti Alessandro	
		Panelatti Massimo	
Pellizzari Alan			
		Pellizzari Maddalena	

Assiste il Segretario comunale dott. Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la Giunta Comunale con delibera n. 11 del 28 gennaio 2020 ha approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, predisposto dagli uffici comunali su indicazione della Giunta Comunale;

Considerato che in data 31 gennaio 2020, prot. n. 783, è stata data comunicazione a tutti i consiglieri comunali dell'avvenuto deposito delle proposte definitive del Bilancio di previsione 2020-2022 e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Ricordato che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto il 06.11.2019, al punto 1.5 stabilisce che, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini e dato atto che nella G.U. n. 295 dd. 17.12.2019 è stato pubblicato il D.M. 13.12.2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data. Sono conseguentemente differiti al 31 marzo 2020 i termini previsti dall'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la presentazione all'organo consiliare da parte dell'organo esecutivo dello schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020 - 2022".

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 11.07.2019 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2020 avente per oggetto “aggiornamento delle tariffe COSAP per l’anno 2020”,
- Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 16.01.2020 avente per oggetto “Servizio pubblico di fognatura. strutturazione della tariffa per l’anno 2020”,
- Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 16.01.2020 avente per oggetto “Servizio pubblico di acquedotto. strutturazione della tariffa per l’anno 2020”,
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2019 avente per oggetto “Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2019”.

Ricordato che, l’art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Ricordato che il comma 466 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 (*L. n. 232 del 11.12.2016*) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell’allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile. Dal 2020 tra le entrate e le spese finali sarà incluso solo il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa finanziato dalle entrate finali (non da debito o avanzo).

Rilevato che con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio”.

Visti i commi da 819 a 827 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, in osservanza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui al paragrafo precedente, dispongono che dal 2019 i Comuni potranno utilizzare totalmente, ai fini del

raggiungimento dell'obiettivo di "Pareggio di bilancio" sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione. Dal 2019 cessano quindi di avere applicazione le norme sul "Pareggio di bilancio" previste dalle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Vista la proposta definitiva di Documento Unico di Programmazione 2020-2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale, come approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2020.

Vista la proposta definitiva del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, compresa la nota integrativa, come approvato con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 28.01.2020.

Accertata la necessità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio Comunale, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.07.2019, di esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, con la quale il Comune di Valdaone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.LGS. 267/2000 e ss.mm., di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 24.07.2019, di rinvio della contabilità economico - patrimoniale, con la quale il Comune di Valdaone si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm., di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sul Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e sul Bilancio di Previsione 2020-2022, di data 06.02.2020, nostro prot. n. 992 (integrato con il prot. 1072).

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm..

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m..

Visto lo Statuto Comunale.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi, ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile in particolare in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle

previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione come previsto dall'art. 153 comma 4 del D.Lgs267/2000.

Riconosciuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 09, contrari n. 03 (Bugna Virginio, Gregori Andrea, Aliprandi Giantomaso), astenuti n. espressi per alzata di mano, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, il Documento Unico di Programmazione 2020-2022.
2. DI APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.864.067,90								
Utilizzo avanzato presunto di amministrazione		22.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non concesso ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		424.688,56	37.386,82	42.087,48	TITOLO 1: Spese correnti	2.801.893,68	2.370.307,91	2.270.989,72	2.321.068,15
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.080.120,64	1.077.445,67	849.718,67	849.718,67	- di cui fondo pluriennale vincolato		37.386,82	42.087,48	42.087,48
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	938.729,54	518.374,09	482.149,08	525.464,85	TITOLO 2: Spese in conto capitale	8.520.663,81	6.214.930,76	893.500,00	893.500,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie	1.421.098,38	1.051.779,30	963.692,30	965.754,30	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4: Entrate in conto capitale	7.804.527,48	5.507.208,20	847.800,00	847.800,00	TITOLO 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	11.244.476,04	8.154.807,26	3.143.360,05	3.188.737,82	Totale spese finali.....	11.322.557,49	8.585.238,67	3.164.489,72	3.214.568,15
TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4: Rimborso Prestiti	16.257,15	16.257,15	16.257,15	16.257,15
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	930.276,36	915.000,00	915.000,00	915.000,00	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titoli	12.774.752,40	9.669.807,26	4.658.360,05	4.703.737,82	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	1.085.609,56	915.000,00	915.000,00	915.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.638.820,30	10.116.495,82	4.695.746,87	4.745.825,30	Totale Titoli	13.024.424,20	10.116.495,82	4.695.746,87	4.745.825,30
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.024.424,20	10.116.495,82	4.695.746,87	4.745.825,30
Fondo di cassa finale presunto	1.614.396,10								

3. DI APPROVARE la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatta secondo gli schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L.
4. DI PRENDERE ATTO dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi, determinati secondo le disposizioni normative vigenti, e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa per la definizione dei suddetti istituti.
5. DI DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il piano esecutivo di gestione oppure apposito atto di indirizzo con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli funzionari ai quali spetterà l'adozione dei conseguenti atti gestionali ed operativi.
6. DI TRASMETTERE copia del provvedimento, divenuto esecutivo, al Tesoriere, per gli adempimenti di competenza.

7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione e con voti favorevoli n. 09, contrari n. 3 (Bugna Virginio, Gregori Andrea, Aliprandi Giantomaso), astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, su n. Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. DI DARE EVIDENZA e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

Il Consigliere delegato

Baldracchi Nadia

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale

supplente

Dott. Binelli Raffaele

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.